

NASCITA DI UN FIGLIO – PRESTAZIONI PER I GENITORI

CRONOLOGIA , SVILUPPI E PROSPETTIVE

Faftpplus, 25 ottobre 2025 – avv. Rosemarie Weibel

Storicamente: Focus sulla maternità

Legge sul lavoro – CO

L. sul lavoro, Art. 35a cpv. 3

- Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono esserlo solo con il loro consenso

Codice delle obbligazioni

- Protezione dai licenziamenti durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice (e durante gli eventuali prolungamenti del congedo maternità)

Congedo maternità e indennità perdita di guadagno

Introduzione dell'indennità in caso di maternità (1.7.2005; LIPG) (articolo costituzionale dal 1945!)

- Il diritto all'indennità di maternità inizia il giorno del parto.
- L'indennità di maternità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall'inizio del diritto (= 14 settimane)
- 80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità, (ma massimo 220 Fr/giorno, Art. 16f)

Art. 329f CO: ¹ Dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane.

Cambiamenti di prospettiva: Focus sui padri

DTF 140 I 205 del 15.09.2014 - 1

Un padre chiede di poter beneficiare dell'indennità perdita di guadagno secondo la Legge federale sull'indennità perdita di guadagno (LIPG, RS 834.1). In pratica, chiede una ripartizione delle indennità tra madre e padre.

- Durante le prime 8 settimane dopo il parto vi è una differenza biologica tra madre e padre che giustifica un trattamento diverso. Di conseguenza, la questione si pone unicamente per l'indennità dovuta dalla 9a alla 14ma settimana dopo il parto (consid. 8).

- Con l'indennità perdita di guadagno di 14 settimane, la soluzione svizzera corrisponde alla durata minima del congedo parentale nel diritto dell'UE.

DTF 140 I 205 del 15.09.2014 - 2

- L'art. 16b LIPG non è discriminatorio nei confronti dei padri, perché regola unicamente l'indennità perdita di guadagno della madre in seguito al parto.
- Una ripartizione delle indennità tra madre e padre richiederebbe una base legale che ne regoli le modalità e tenga conto di eventuali rischi per la salute di madre e figli (per esempio in caso di parto prematuro, parto plurimo o di handicap del figlio) che richiedono un periodo di protezione superiore al divieto di lavoro.
- Uno splitting del genere sarebbe contrario all'art. 4 della convenzione ILO 183 che garantisce alle donne un congedo maternità minimo di 14 settimane (consid. 10.2) (in vigore per la Svizzera dal 4 giugno 2015, RS 0.822.728.3)

Congedo per l'altro genitore - Art. 329g CO e LIPG - 2024

- Ha diritto a un congedo di 14 giorni (2 settimane):

a. il lavoratore che è *il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti*;

b. la lavoratrice che è *l'altro genitore legale* al momento della nascita del figlio.

- Il congedo deve essere preso *entro sei mesi* dalla nascita del figlio. [...]
- Il congedo può essere preso *in settimane o in giorni – in giorni o in settimane*
- Calcolo dell'indennità come per l'indennità maternità

DTF 4A_597/2023 del 15.05.2024

- nell'ambito di un bonus concordato il datore di lavoro è libero di farlo dipendere dalla presenza effettiva; il fatto di considerare assenza il congedo maternità dalla nona alla 14ma settimana dopo il parto non è discriminatorio
- “non si giustifica – rispetto ad altre assenze di dipendenti senza colpa, che potrebbero essere prese in considerazione come motivo di riduzione nel calcolo del bonus – privilegiare questa assenza volontaria”
- Parimenti, il fatto di considerare l'assenza per gravidanza alla pari dell'assenza per malattia di un dipendente uomo non è discriminatorio – i due sessi sono trattati nello stesso modo. (consid. 3.2.1 e 3.3.1).

Ricapitolazione situazione attuale

- Congedo maternità con indennità perdita di guadagno per 14 settimane dopo il parto
- Protezione dai licenziamenti per 16 settimane dopo il parto
- Congedo per l'altro genitore con indennità perdita di guadagno di 14 giorni entro 6 mesi dal parto

Totale: 16 settimane coperte da indennità LPG

Genitorialità condivisa – o figli al centro

Iniziativa sul congedo familiare

L'iniziativa popolare federale «Società ed economia forti grazie al congedo parentale (Iniziativa per un congedo familiare)» - <https://www.congedo-familiare.ch/> è stata lanciata da

- Alliance F
- dai partiti dei VERDI Svizzeri e del partito Verde Liberale Svizzero
- da Travail Suisse e dalle Donne del Centro

con il sostegno del PS Svizzero, del PEV Svizzero e di altre organizzazioni.

L'associazione congedo familiare paritario è l'organizzazione che sostiene l'iniziativa per il congedo familiare.

Il testo dell'iniziativa – tra gli obiettivi sociali

Art. 41 cpv. 2 Cost

² La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, *della genitorialità*, dell'orfanità e della vedovanza

= aggiunta di genitorialità

Il testo dell'iniziativa – inserimento sistematico

Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni

Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità

Art. 108 Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla proprietà

Art. 109 Settore locativo

Art. 110 Lavoro

Nuovo art. 110a Congedo parentale

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

Art. 112a Prestazioni complementari

Art. 112b Promozione dell'integrazione degli invalidi

Art. 112c Aiuto agli anziani e ai disabili

Art. 113 Previdenza professionale

Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione

Art. 115 Assistenza agli indigenti

Art. 116 Assegni familiari e assicurazione parentale (invece che: per la maternità)

Art. 117 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

Il testo dell'iniziativa, art. 110a - scopo

Cpv. 1: principio – La Confederazione istituisce un congedo parentale equo e indennizzato

- Competenza della Confederazione
- Congedo equo (angemessen, approprié)
- Congedo indennizzato

Il testo dell'iniziativa, art. 110a – principi – cpv. 2 - scopo

Lit. a.

Il congedo parentale serve

- al bene del figlio
- e a promuovere l'uguaglianza di fatto tra i sessi (Geschlecht) (cfr. art. 8 cpv. 2 Cost), in particolare permettendo ad entrambi i genitori di esercitare un'attività lucrativa.

Il testo dell'iniziativa, art. 110a – principi – cpv. 2 – principi di base

Lit. b. - i due genitori beneficiano di

- un congedo parentale della stessa durata => parità formale
- non trasferibile all'altro genitore (ev. in caso di morte di uno dei genitori, come attualmente?)
- fruibile in modo alternato – massimo ¼ fruibile in contemporanea, ma la legge può prevedere delle eccezioni, in particolare per motivi di salute
- La durata minima deve essere pari all'attuale indennità perdita di guadagno per maternità = 14 + 14 settimane (98 + 98 giorni) minimo

Il testo dell'iniziativa, art. 110a – principi – cpv. 2 – importo e finanziamento

Lit. c

- Importo minimo e finanziamento delle indennità secondo i principi dell'indennità per chi presta servizio militare o servizio civile (principio: come indennità maternità/altro genitore, con ulteriori specificità – in particolare: assegno per l'azienda)

- Aumento progressivo fino al 100% dello stipendio per i salari più bassi

Il testo dell'iniziativa, art. 110a – principi – cpv. 2 – protezione dai licenziamenti

Lit. d

- La fruizione del congedo parentale non deve comportare pregiudizi dal punto di vista del diritto del lavoro e del diritto in materia del personale

=> Adeguamento del Codice delle obbligazioni (e delle leggi sul personale pubblico) (congedi, protezione dai licenziamenti, in analogia con congedo maternità) nonché della Legge sul lavoro

Testo dell'iniziativa – art. 116 Cost. - l'assicurazione maternità diventa parentale

Art. 116 Assegni familiari e assicurazione *parentale*

¹ invariato

² invariato

³ Per indennizzare il congedo parentale di cui all'articolo 110a, la Confederazione istituisce un'assicurazione parentale. (seconda frase: invariato)

⁴ La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione parentale, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Testo dell'iniziativa – norme transitorie, art. 197 cifra 17

- L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo da parte del Popolo e dei Cantoni
- *Competenza al Consiglio federale* in caso di ritardo (ordinanza, entrata in vigore scaduti i 5 anni)
- *Nei primi 10 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione la durata del congedo parentale è di 18 settimane per ciascun genitore*
- La competenza della Confederazione per quanto riguarda l'indennità maternità e quella per l'altro genitore è mantenuta fino all'entrata in vigore delle disposizioni sul congedo parentale e sull'assicurazione parentale

Conclusioni – sostituzione degli attuali congedi maternità e paternità

- Il congedo parentale sostituisce gli attuali congedi maternità e paternità, con indennità fondamentalmente alle condizioni attuali per il servizio militare e civile
= congedo maternità almeno come quello attuale, inizialmente di 18 settimane
= aumento di 4 settimane
= congedo paternità/per l'altro coniuge inizialmente aumentato da 2 a 18 settimane
- Auspicio di adeguamento Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio (attualmente 14 settimane) e di adozione (attualmente 2 settimane)

Conclusioni – diritti in relazione con gravidanza e maternità - invariati

- Art. 5 LPGA, Maternità - La maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza della madre.
- Art. 29 Lamal - Oltre ai costi delle prestazioni in caso di malattia, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume quelli delle prestazioni specifiche di maternità.
- Legge sul lavoro, art. 35 ss. e relative ordinanze - Donne incinte e madri che allattano e lavoratori con responsabilità familiare
- CO, protezione dai licenziamenti ecc. – occorrerà adeguare le durate di protezione congedo ecc.

Discussioni precedenti e prime reazioni

FONTE: [HT TPS://EKFF.ADMIN.CH/IT/CONVEGNI/FORUM-QUESTIONIFAMILIARI/](https://ekff.admin.ch/it/convegni/forum-questionifamiliari/) 2021

Posizione della CFQF (2016; 2019)

I punti essenziali di una soluzione flessibile (estratto)

- Inizio del congedo: *Per le madri tale diritto inizia al termine del congedo maternità di 14 settimane legato alla nascita di un figlio, per i padri, al termine di un eventuale congedo paternità pure direttamente legato alla nascita di un figlio.*
- Durata del congedo: La durata del congedo parentale deve ammontare complessivamente ad almeno 24 settimane.

Posizione della CFQF (16.06.2025)

- Rispetto all'Europa, soluzione ancora ridotta
- Le madri ne beneficiano proporzionalmente in misura minore
- Il modello proposto non tiene inoltre pienamente conto del fatto che madri e padri non subiscono le stesse conseguenze sulla salute derivanti dal parto.

- È per questo motivo che nelle sue prese di posizione del 2016 e del 2019 la CFQF auspicava un congedo parentale successivo al congedo maternità rispettivamente paternità, direttamente legati alla nascita di un figlio.
- L'iniziativa migliora in modo significativo la situazione attuale, in particolare per i genitori con redditi bassi.

Posizione della COFF (2022)

Nel 2022 la Commissione aveva proposto in una posizione di accordare 15 settimane di congedo parentale a ciascun genitore, da fruire dopo le otto settimane di divieto di lavoro per le madri. I genitori potrebbero inoltre optare per un'altra ripartizione delle settimane di congedo. Le madri potrebbero trasferire fino a 7 delle proprie 15 settimane ai padri, ma non viceversa. In questo modo uno dei genitori avrebbe potenzialmente diritto a un congedo di 16-23 settimane e l'altro a uno di 15-23 settimane. Tale modello permetterebbe dunque una ripartizione paritaria di 19 settimane ciascuno.

<https://ekff.admin.ch/it/dossier/congedo-parentale>

Iniziative cantionali Ticino e Vallese (28.3./29.5.2024)

L'iniziativa cantonale, chiede alle Camere federali di elaborare un progetto di atto legislativo per l'introduzione di un congedo nazionale parentale ma che abbia le seguenti condizioni:

1. Il congedo parentale deve avere una durata complessiva di almeno 20 settimane.
2. La quota fissa della madre deve essere pari ad almeno 14 settimane, come la situazione attuale.
3. La quota fissa del padre deve rappresentare almeno il 20% del congedo parentale totale.
4. Entrambi i genitori devono poter usufruire della loro parte di congedo parentale in modo flessibile.

«Durante le discussioni, la Commissione ha già indicato, con 15 voti contro 9, di prediligere una soluzione incentrata su una flessibilizzazione dei congedi maternità e paternità già esistenti piuttosto che sulla loro estensione.» (comunicato Commissione della sicurezza sociale e della sanità CSS-N 23.05.2025)